

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola Zona Valdera - Provincia di Pisa

Settore: COMANDO TERRITORIALE LARI-CASCIANA TERME Servizio: COMANDO TERRITORIALE LARI-CASCIANA TERME

# Ordinanza n° 912 del 15/11/2013 Il Comandante Territoriale

OGGETTO: LARI- RIAPERTURA AL TRANSITO DI VIA DEL MASSO.

### **Decisione:**

Il Comandante Territoriale della Polizia Locale di Lari ordina:

# DAL GIORNO 18 NOVEMBRE 2013 IN VIA DEL MASSO

- 1. La revoca del dispositivo di cui all' ordinanza n. 10/2013 PM pr. 3112 del 18/03/2013.
- 2. L'istituzione del senso unico alternato a vista nel tratto interessato dalla frana in cui sono state installate le barriere protettive.
- 3. Che nel senso unico alternato a vista abbiano il diritto di precedenza i veicoli provenienti da Lari, mentre sia istituito l'obbligo di dare la precedenza per i veicoli provenienti da Boschi.
- 4. L'istituzione del limite di velocità massimo di 10 km/h nel tratto in cui sono state installate le barriere protettive.

### Motivazione:

**Vista** l' ordinanza n. 10/2013, che a causa di un evento franoso istitutiva il divieto di transito in via Del Masso fino alla data di presentazione da parte del Servizio Tecnico del Comune di Lari di apposita attestazione di rispristino in sicurezza della strada.

**Vista** la comunicazione del Responsabile del Servizio Tecnico inviata via e-mail il giorno 14/11/2013 attestante che le condizioni di sicurezza sono tali da consentire la riapertura al transito nella via Del Masso.

**Preso atto** che per garantire ed incrementare ulteriormente la sicurezza della circolazione stradale il Servizio Tecnico del Comune di Lari ha ritenuto necessario installare nell'area interessata dalla frana alcune barrirere di contenimento che di fatto restringono la carreggiata e quindi non consentono lo scambio tra veicoli.

**Considerato** che il tratto in cui è stata realizzata la strettoia ha una visibilità tale da garantire l'istituzione di un senso unico di marcia alternato a vista.

**Visto** che l'articolo 142 comma 2 del codice della strada, consente in particolari situazioni di istituire limiti minimi e massimi di velocità diversi da quelli previsti dalla legge in determinate strade e ritenuto quindi che a causa della strettoia creata dall'apposizione delle barriere sia necessario ridurre il limite massimo di velocità a 10 km/h.

**Attestata** la corretta apposizione della segnaletica stradale indicante i limiti e divieti imposti, ed il preavviso di strettoia asimmetrica.

# Adempimenti a cura del destinatario:

Gli utenti della strada sono tenuti al rispetto dei limiti e divieti imposti con la presente ordinanza, la mancata osservanza sarà punita ai sensi di quanto disposto dal Codice della Strada.

Sono esonerati dalle limitazioni e dagli obblighi imposti con il presente provvedimento i mezzi di soccorso e di emergenza, il cui transito dovrà essere sempre garantito.

# Adempimenti a cura della Pubblica Amministrazione:

- La Polizia Locale dell'Unione Valdera e gli altri organi di polizia stradale individuati a norma dell'art. 12 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) sono tenuti a far rispettare la presente ordinanza.
- La presente ordinanza viene trasmessa al Sindaco all' assessore con delega ai Lavori Pubblici, al responsabile del Servizio Tecnico, all 'U.O. Scuola, all' U.O. Servizi al Cittadino, alla CPT, ai Carabinieri di Lari alla Misericordia di Lari, ai VVF di Lari e pubblicata all'albo dell'Unione Valdera.

### Segnalazioni particolari:

- L'atto diviene esecutivo al momento della pubblicazione sull'albo pretorio on line dell'Unione Comuni della Valdera.
- La pubblicazione di cui al punto precedente avviene per 15 giorni consecutivi.
- Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti dalla pubblicazione all'albo pretorio.
- Contro le ordinanze che autorizzano o dispongono la collocazione della segnaletica stradale è ammesso ricorso, entro 60 giorni, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Reg. Esec. N.C.d.S.

#### RIFERIMENTI NORMATIVI:

### Generali

- D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- Art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che ribadisce l'attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e tecnico-amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
- Artt. 5, 6, 7, 9, 12 e 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 recante il testo del "Nuovo Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione;

# **Specifici**

- Art. 6 Statuto dell'Unione Valdera, che prevede l'esercizio in forma associata della funzione polizia locale.
- Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 100 del 09.11.2012 istitutiva dell'Area Polizia Locale, con la quale vengono, tra l'altro, individuati i Comandi Territoriali quali strutture operative dislocate sul territorio dei Comuni aderenti
- Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 99 del 09.11.2012 con la quale di procede all'individuazione dei procedimenti istituzionali propri della polizia locale unificata, tra i quali sono ricomprese le ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale, rimesse alla competenza funzionale dei Comandanti Territoriali interessati
- Determinazione dirigenziale n. 1 del 15.11.2012 con la quale, fra l'altro, si conferiscono ai Comandanti Territoriali le competenze di direzione e coordinamento dell'attività istituzionale funzionalmente individuata, così come previsto dall'art. 107 D.Lgs. 267/2000.

Il Comandante Territoriale Gazzotti Andrea / ArubaPEC S.p.A.